

DA BASILEA 1 A BASILEA 2

IL COMITATO DI BASILEA ED IL PRIMO ACCORDO

Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai governatori delle Banche Centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10), poi ampliato per l'ingresso di nuovi aderenti; attualmente è costituito da: Canada, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

Esso ha sede a Basilea ed opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali, un'organizzazione internazionale che persegue la stabilità monetaria e finanziaria, promuovendo la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti.

Obiettivo del Comitato è concordare politiche comuni volte ad evitare che da normative, comportamenti e procedure difformi all'interno dei singoli sistemi finanziari nazionali derivino conseguenze negative per il sistema finanziario globale.

Non possedendo autorità sopranazionale, gli accordi raggiunti vanno recepiti dalle varie legislazioni nazionali.

Nel 1988 il Comitato di Basilea stila il primo "Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali" (detto anche Basilea 1) ma, non possedendo il Comitato autorità sopranazionale, l'Accordo non costituisce un atto giuridicamente vincolante per alcun Paese od operatore economico e deve essere recepito nelle varie legislazioni nazionali. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le Autorità centrali di oltre 100 Paesi, tra cui l'Italia.

Basilea 1 è stato elaborato con la precipua finalità di:

- rafforzare la base patrimoniale, e quindi la stabilità, del sistema bancario internazionale;
- ridurre le fonti di disuguaglianza competitiva fra banche internazionali causate principalmente da regolamentazioni nazionali non raccordate fra loro.

Si introduce il concetto di "adeguatezza patrimoniale" delle banche, vale a dire gli istituti di credito dovranno detenere capitali adeguati a fronteggiare situazioni di crisi, capitali proporzionali al volume e alla rischiosità degli impieghi.

E' in tale ottica che viene istituito un Capitale di Vigilanza. Si prevede infatti che ciascuna banca accantoni capitale in proporzione ai prestiti concessi, al fine di garantire un patrimonio sufficiente a fronteggiare efficacemente situazioni di insolvenza dei clienti. Si vuol così evitare una eccessiva esposizione al rischio da parte degli istituti di credito, prevenendo e riducendo al massimo la possibilità di un loro fallimento. Una tale evenienza potrebbe infatti generare il cosiddetto "effetto domino", vale a dire il coinvolgimento di numerosi altri soggetti economici, trascinando potenzialmente in una gravissima recessione l'economia dell'intera nazione e, nell'ipotesi di istituto di credito sovranazionale, l'intera economia mondiale.

Tale normativa è obbligatoria solo per le banche con attività sopranazionale, ma naturalmente è auspicabile che i paesi che vogliono prevenire l'effetto domino dovuto al fallimento di una banca si avvalgano della facoltà di estendere la applicazione di Basilea a tutte le banche nazionali. L'Italia ha effettuato questa scelta.

Il primo accordo fissa la quota da accantonare a capitale di vigilanza nella misura dell'8% dell'attivo erogato, tenendo conto del rischio di mercato e di credito:

CAPITALE DI VIGILANZA	≥ 8%
ATTIVO SOTTOPOSTO A RISCHIO DI MERCATO E CREDITO	

La rischiosità degli impieghi viene poi riflessa in differenti coefficienti di ponderazione quali ad esempio:

- 0% per attività di rischio verso: stato italiano, stati e banche centrali dei paesi più industrializzati, istituzioni dell'Unione europea;
- 20% per attività di rischio verso: enti pubblici italiani territoriali e non, banche, banche mondiali di sviluppo;
- 50% per attività di rischio verso: soggetti che richiedono crediti ipotecari relativi ad immobili di tipo residenziale;
- 100% per attività di rischio verso: settore privato.

I fattori di ponderazione del rischio, in realtà, sono del tutto standardizzati, in funzione esclusiva della tipologia di controparte e assolutamente indipendenti dal merito specifico della affidabilità del soggetto garantito o della solidità delle garanzie.

In particolare, i finanziamenti senza garanzie alle imprese sono sempre ponderati al 100% e quindi richiedono la disponibilità di almeno 8 euro di capitale per ogni 100 euro prestati.

Nonostante l'accordo del 1988 sia stato considerato di indiscussa valenza, rappresenta solo il primo passo per il conseguimento di stabilità finanziaria internazionale, a causa dei limiti di particolare rilevanza che lo fanno apparire inadeguato e insufficiente. In particolare:

- la quantità di capitale assorbito presenta un basso grado di sensibilità al rischio, non sufficientemente differenziato a misura della affidabilità: considera solo la tipologia di cliente e la forma tecnica mentre non tiene conto in alcun modo né delle caratteristiche dell'impresa (settore di appartenenza, dimensioni, affidabilità), né delle scadenze dei finanziamenti (a breve o medio-lungo termine);
- prende in considerazione, in forma semplicistica, solo il rischio di credito e il rischio di mercato;
- non tiene sufficientemente in considerazione il diverso grado di rischio connesso a maggiore o minore frazionamento del portafoglio crediti;
- non tiene in considerazione il beneficio di strumenti di mitigazione del rischio;
- incoraggia il "moral hazard" poiché a parità di requisito patrimoniale esiste un incentivo indiretto a preferire finanziamenti più rischiosi e potenzialmente più remunerativi a scapito di finanziamenti di migliore qualità, ma meno remunerativi.

Da tali obiezioni nasce quindi la diffusa esigenza di una rivisitazione dell'accordo.

IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA (O BASILEA 2)

Al fine di superare i limiti emersi nell'Accordo del 1988, viene avviato un profondo processo di revisione.

Nel giugno 1999 viene pubblicata una prima serie di proposte del Comitato finalizzate alla modifica dello schema di adeguatezza patrimoniale, previsto dal primo accordo di Basilea. È poi intrapreso un vasto processo di consultazione di tutti i paesi membri e delle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni.

Nel gennaio 2001 e nell'aprile 2003 il Comitato pubblica ulteriori proposte e conduce tre studi di impatto quantitativo relativi alle suddette proposte, giungendo così alla stesura del recente schema di regolamentazione.

Il 26 giugno 2004 viene pubblicata sul sito della Banca dei Regolamenti Internazionali la versione definitiva del nuovo accordo di Basilea, la cui versione italiana è intitolata "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali".

Considerato che il nuovo accordo costituisce la revisione del precedente Basilea (1988) è comunemente detto "Basilea 2".

Il nuovo accordo è molto più articolato e complesso del precedente, volto a potenziare la trasparenza, la solidità e la stabilità del sistema bancario e quindi del sistema economico nel suo complesso.

La nuova normativa è ancora obbligatoria solo per le banche con attività sovranazionale, tuttavia questa volta il campo di applicazione tocca direttamente le relazioni tra banche ed imprese e quindi coinvolge l'intero sistema economico.

Al fine dunque di prevenire "l'effetto domino", rimane immutata la possibilità per la Banca centrale di un paese di estendere la normativa a tutte le banche, scelta che, tra l'altro, influisce positivamente sul rating assegnato al Paese. Anche in questo accordo l'Italia ha optato per l'estensione della normativa a tutte le banche del paese.

L'accordo di Basilea diverrà pienamente operativo a partire da:

- fine 2006 per le banche che adotteranno il sistema di valutazione "IRB base";
- fine 2007 per le banche che adotteranno il sistema di valutazione "IRB avanzato".

Tuttavia l'accordo impone alle banche di utilizzare le nuove procedure almeno per 3 anni prima della entrata in vigore, pertanto hanno già iniziato una valutazione del rischio della clientela in base ai nuovi parametri nel corso del 2004. Gli effetti di Basilea 2 sono in pratica già cominciati.

Gli obiettivi di Basilea 2 permangono quelli del primo accordo:

- promuovere la stabilità monetaria e finanziaria;
- rafforzare la solidità del sistema bancario;
- introdurre una maggiore correlazione tra patrimonio e rischi;
- diminuire le differenze competitive fra banche e Paesi.

Le innovazioni più importanti sono:

- modifiche sostanziali al rischio di credito ed inserimento, accanto ai rischi di credito e di mercato, del rischio operativo;
- accantonamento di quote di capitale bancario proporzionali alla probabilità di default dei crediti assunti.

Cambiano pertanto le modalità di ponderazione del rischio di credito, che diventano più sofisticate ed oggettive e tengono in considerazione una pluralità di elementi in relazione alla natura della controparte debitrice, al rischio del paese, alla tipologia delle garanzie ricevute; cambiano le procedure di calcolo di cui gli istituti di credito possono avvalersi, strutturate in modo da garantirne una valutazione più oggettiva possibile.

Alla luce di tutto ciò, l'Accordo di Basilea 2 viene strutturato su tre principi normativi fondamentali per il sistema bancario, comunemente detti "PILASTRI":

1. Requisiti patrimoniali minimi

Il primo pilastro è l'unico che coinvolge direttamente le imprese, poiché esse stesse saranno l'oggetto dei processi di valutazione del rischio effettuati dalle banche e nell'ambito del quale, al contempo, rivestono un ruolo attivo.

Tale principio ridefinisce la normativa inerente il patrimonio di vigilanza minimo che deve essere detenuto dalle banche in funzione del rischio globalmente assunto attraverso una rielaborazione del requisito di accantonamento dell'8%, previsto nel primo accordo di Basilea.

Mentre fino a Basilea 1 l'istituto di credito considerava un cliente affidabile o non affidabile, con Basilea 2 deve articolare il giudizio in forme più complesse definendo il "valore" del rischio e il capitale di vigilanza che deve essere accantonato in funzione di ogni operazione.

Cambiano, pertanto, le modalità di misurazione del rischio di credito, le quali diventano più sofisticate ed oggettive; esse incidono significativamente sulla quota di capitale da accantonare perché cambia la base di calcolo, pur rimanendo invariata all'8% la percentuale da accantonare a patrimonio di vigilanza.

Il primo pilastro elabora, quindi, i requisiti minimi imprescindibili per assicurare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, ossia prevede che si dotino di un capitale di vigilanza adeguato ai rischi assunti, rischi che vengono distinti in: di credito, operativo, di mercato.

• Il *rischio di credito*: è il rischio conseguente alla concessione di finanziamenti a terzi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, legato in particolare alla probabilità che il soggetto richiedente il finanziamento sia insolvente. Il calcolo del rischio si basa su di una serie di parametri: PD probabilità di insolvenza (strettamente associata alla classe di rating assegnata), LGD tasso di perdite in caso di insolvenza, EAD esposizione al rischio, M scadenza dell'esposizione.

Sulla base di questo principio, l'accordo prevede che gli istituti di credito si avvalgano di opportune procedure e tecniche di valutazione del rischio, finalizzate a garantirne una valutazione che sia il più oggettiva possibile.

A seconda del metodo di valutazione adottato dalla banca, i parametri sopra indicati potranno essere formulati direttamente all'interno della banca (Sistema Irb base o avanzato) oppure prestabiliti da soggetti esterni, secondo gli standard dell'Accordo (Sistema Standard).

Il rischio di credito è un rischio tipico per la banca, ossia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività caratteristica.

• Il *rischio operativo*: è il rischio della banca, così come di ogni soggetto economico, di incorrere in perdite derivanti da circostanze esterne sfavorevoli, da processi aziendali inadeguati, oppure da atteggiamenti del personale incongrui e critici. Esempi di rischi operativi specifici per le banche possono essere quelli connessi ad errori umani, a rapine, a frodi sia interne che esterne, a difetti nelle procedure informatiche, a procedimenti contenziosi in corso o a sanzioni subite, a catastrofi naturali con i loro danni diretti e/o indiretti (esempio perdita di dati gestionali), etc.

Per il calcolo del rischio operativo esistono tre diversi metodi, più o meno avanzati: Metodo Basic Indicator; Metodo Standard; Metodi Avanzati di Misurazione (AMA).

• Il *rischio di mercato*: è il rischio inerente a possibili fluttuazioni repentine e consistenti dei prezzi di mercato, le quali potrebbero condizionare i livelli dei tassi di cambio e quindi influenzare il valore dei portafogli, azionari, obbligazionari, ecc.

Per il calcolo del rischio di mercato vengono utilizzate due metodologie, esistenti dal 1996: una standardizzata ed una basata sulle tecniche di valutazione adottate dalle banche (modelli interni).

2. Processo di controllo prudenziale da parte delle Autorità di Vigilanza

Le Autorità di Vigilanza sono chiamate a monitorare costantemente l'adeguatezza del capitale di vigilanza rispetto ai rischi e a valutare la coerenza delle politiche gestionali attuate dalle banche, imponendo, qualora lo ritenessero opportuno, appropriate azioni correttive.

Sono stati stabiliti quindi gli standard di riferimento ai fini del controllo prudenziale che deve essere effettuato dagli Istituti di Vigilanza con riferimento al rispetto sostanziale e formale della norma inerente ai requisiti di capitale, nonché le responsabilità degli stessi Istituti di Vigilanza.

3. Disciplina del Mercato e della Trasparenza

Quest'ultimo pilastro definisce gli standard minimi di informazione che ogni banca deve fornire al mercato in tema di: patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e ambito di applicazione.

Obiettivo è quello di garantire la trasparenza, fornendo al pubblico idonee basi conoscitive sul rischio e sulla solidità della banca.

Focus: il rischio di credito

Prendiamo in considerazione più in dettaglio il rischio di credito, il più impattante per le imprese e per il sistema creditizio, in quanto gli altri rischi sono più generici e attinenti al normale svolgimento dell'attività economica in generale.

Il rischio di credito viene, in linea di principio, prevenuto attraverso l'obbligo delle banche di detenere un patrimonio netto totale pari almeno all'8% degli impieghi erogati, ponderati sulla base delle caratteristiche del rischio.

La normativa è ora molto più articolata e complessa della precedente e prevede una serie di eccezioni e precisazioni. L'aspetto più rilevante è che il totale degli impieghi, che deve essere preso a base di calcolo, non si ottiene sommando semplicemente il valore dei finanziamenti concessi, ma bensì moltiplicando preventivamente ciascuno dei finanziamenti per un fattore di ponderazione, fattore che tiene conto delle caratteristiche di rischio della specifica operazione.

In realtà anche nel precedente accordo esisteva una sorta di ponderazione delle operazioni di finanziamento, ma esse erano del tutto standardizzate ed in funzione esclusiva della tipologia di soggetto richiedente il credito. Basilea 2 conferma l'obbligo delle banche di detenere un patrimonio netto pari all'8% dei finanziamenti erogati moltiplicati per un fattore di ponderazione del rischio, ma la novità riguarda le modalità di determinazione dei coefficienti di ponderazione, i quali tengono conto del merito specifico di affidabilità del soggetto garantito, della solidità delle garanzie, delle caratteristiche di rischio della specifica operazione.

In virtù di tali fattori di ponderazione, un singolo finanziamento all'impresa può valere ai fini del calcolo dei requisiti del capitale per una frazione (per esempio solo il 20% dell'importo del finanziamento stesso, valore che può scendere ulteriormente in presenza di garanzie e/o particolari caratteristiche del tipo di operazione) oppure un multiplo del finanziamento stesso.

Ciò significa che, a parità di capitale investito (cioè di credito concesso), una banca può trovarsi ad accantonare a capitale di vigilanza quote superiori rispetto all'esposizione, nel caso di rischio elevato (l'impiego ponderato per il moltiplicatore risulterà superiore rispetto allo stesso valore dell'impiego), o inferiore rispetto all'esposizione, nel caso di rischio basso (l'impiego ponderato per il moltiplicatore risulterà inferiore rispetto allo stesso valore dell'impiego).

Un più elevato patrimonio di vigilanza implica minori risorse per la banca da dedicare agli impieghi e, conseguentemente, una diminuzione della redditività bancaria e, al contempo, un peggioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese.

I **fattori di ponderazione** delle operazioni di finanziamento presi in considerazione da Basilea 2 sono:

1. **Rating**: è il giudizio sul merito creditizio (qualità/rischiosità) ed esprime la valutazione della affidabilità del soggetto finanziato sulla base di informazioni quantitative, qualitative ed andamentali. Al soggetto verrà assegnata una specifica classe di rating, a cui è associata automaticamente una determinata PD (probabilità di inadempienza).
2. **Probabilità di inadempienza** (PD = Probability of default): è la probabilità che il soggetto finanziato si trovi nella situazione di inadempienza (default) nel corso dei 12 mesi successivi;
3. **Perdita in caso di inadempienza** (LGD= Loss given default): è la percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, rispetto al credito complessivamente erogato al netto degli eventuali recuperi;
4. **Esposizione in caso di inadempienza** (EAD= exposure at default): è la probabile quota di esposizione al momento dell'insolvenza;
5. **Scadenza** (M = Maturity): è la durata residua del finanziamento.

Ai fini della ponderazione del rischio di credito, l'accordo di Basilea 2 mette a disposizione più **opzioni di calcolo**:

1. *Sistema Standard*

E' la stessa normativa di Basilea 2 che definisce i fattori di ponderazione che sono quindi tutti standardizzati, esterni pertanto all'istituto di credito. Il rating viene valutato da agenzie indipendenti accreditate (ECAI), mentre PD, LGD, EAD e M sono fissati dall'Autorità di Vigilanza sulla base della categoria giuridica economica di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento, delle sue dimensioni aziendali, delle caratteristiche tecniche della operazione di finanziamento, ecc.

I coefficienti di ponderazione per la clientela "imprese" sono quattro: 20% 50% 100% 150%, sulla base del rating che l'impresa richiedente il finanziamento riceve. Viene invece assegnato un

coefficiente di ponderazione standard, pari al 100%, alle imprese richiedenti il finanziamento senza rating esterno. Alle imprese retail (con fatturato fino a 5 milioni di euro e con una esposizione inferiore a 1 milione di euro) viene assegnato un coefficiente di ponderazione pari a 75%, contro quello del 100% prima previsto.

Schematicamente la metodologia standard funziona nel modo seguente:

ESPOSIZIONE	X	COEFFICIENTE DA RATING ESTERNO	X	8%	=	REQUISITO PATRIMONIALE
-------------	---	--------------------------------	---	----	---	------------------------

2. *Rating interno*, a sua volta suddivisibile in:

a) sistema IRB base (Internal Ratings-Based Foundation)

Le banche effettuano internamente la valutazione di affidabilità dell'impresa richiedente il finanziamento, determinando la classe di rating da assegnare. La banca, dunque, stima internamente solo il fattore di rischio PD, nonché M previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, mentre gli altri fattori di ponderazione sono prestabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

b) sistema IRB avanzato (internal ratings-based advanced)

La banca valuta internamente tutti i fattori di ponderazione di rischio secondo modelli propri approvati dall'autorità di vigilanza.

Schematicamente la metodologia IRB funziona nel modo seguente:

EAD	X	PD	X	LGD	X	M	X	8%	=	REQUISITO PATRIMONIALE
-----	---	----	---	-----	---	---	---	----	---	------------------------

Parte o tutti i valori sono calcolati dalla banca

L'Accordo di Basilea 2 inoltre ribadisce il ruolo di una serie di strumenti di mitigazione del rischio già affermato da Basilea 1 (1988), ma ne riconosce una gamma più ampia di quella contemplata nel passato. Tre sono le categorie previste: garanzie reali, garanzie personali e derivati su credito.

La loro presenza permette, a seconda dei casi e a determinate condizioni, di ridurre la PD, cioè la probabilità di default, o la LGD, cioè la perdita che la banca subisce in caso di insolvenze, incidendo significativamente nella valutazione del rischio di credito.

CONCLUSIONI

I due Accordi, nell'ambito di una perfetta corrispondenza di obiettivi, presentano differenze sia nell'oggetto, sia nella struttura stessa.

Basilea 2 rappresenta infatti l'evoluzione dell'accordo precedente al fine di meglio perseguire la stabilità finanziaria internazionale.

In particolare, il nuovo accordo presenta le seguenti principali differenze rispetto a Basilea 1:

- una più stretta corrispondenza tra patrimonio e rischio;
- una puntuale classificazione dei rischi con l'introduzione del rischio operativo;
- l'istituzione di più metodologie di calcolo;
- l'ampliamento degli strumenti di mitigazione dei rischi.